

COMUNE DI OVIGLIO

Provincia di Alessandria

COPIA

Deliberazione n 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche - aree mercatali.
Determinazione del canone dell'area pubblica.

L'anno duemilatre addì ventisette del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei signori:

N	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Berruti Francesco	Si	
2	Pozzi Damiano	Si	
3	Campini Francesco	Si	
4	Negri Anna	Si	
5	Dalponte Bartolomeo	Si	
6	Armano Antonio	Si	
7	Bigatti Mario	Si	
8	Dalla Betta Enrico	Si	
9	Terzoni Massimiliano		Si
10	Ravera Maddalena	Si	
11	Merlo Carme	Si	
12	Luzzi Claudia	Si	
13	Vecchio Antonia	Si	
Totale		13	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giovanni Vivaldi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio tecnico/amministrativo (art. 49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c.1 del T.U. n.267/2000);

il Segretario Comunale (art. 97 c.2 del T.U. n.267/2000) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle vigenti norme.

OGGETTO:Regolamento relativo al commercio al dettaglio di aree pubbliche - aree mercatali.
Determinazione del canone dell'area pubblica.

In prosecuzione di seduta

IL SINDACO

Riferisce:

Che è stata predisposta dagli uffici e depositata per la consultazione la bozza di "Regolamento relativo al commercio al dettaglio su area pubblica alle aree mercatali con la piantina dell'area mercato l'ammontare della tassa di occupazione del suolo pubblico".

Che il Regolamento predisposto consta di n. 2 titoli riguardanti il 1° le norme e le direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e il 2° la regolamentazione per le aree mercatali.

Che si intende anche riportare il mercato nell'area originaria che risulta adeguatamente idonea pur se ancora da completare sotto alcuni aspetti.

Che in merito alle fiere e/o sagre le aree designate o da designarsi all'occorrenza vengono concesse gratuitamente e che anche agli agricoltori residenti nel Comune che vendono su area pubblica i loro prodotti l'area viene concessa gratuitamente. L'art. 37 comunque dispone per il canone, le tasse e i tributi comunali.

Invita pertanto i consiglieri alla discussione e all'approvazione del testo illustrato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e avute le notizie e informazioni richieste.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

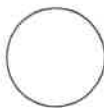
DELIBERA

1) Di approvare il "Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche-aree mercatali. Determinazione del canone/tariffa dell'area pubblica", che si compone di numero 38 articoli nonché di una carta dell'area mercatale e che viene a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.

Il Presidente
f.to Berruti Francesco

Il Consigliere
f.to POZZI Damiano



Il Segretario Comunale
f.to VIVALDI Dr. Giovanni

Parere di regolarità tecnica /contabile/ amministrativa
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Attestazione della copertura finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Lire
Euro
Int.

Lì,

Lì,

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Emilia GATTI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 9 LUG. 2003 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1 del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è copia conforme all'originale

Lì,

9 LUG. 2003



Il Segretario Comunale
Vivaldi Giovanni

[Signature]

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ è divenuta esecutiva il giorno 19 LUG. 2003;
☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000);
☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza osservazioni né opposizioni.

Lì,

19 LUG. 2003



Il Segretario Comunale
Vivaldi Giovanni

[Signature]



COMUNE DI OVIGLIO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

AREE MERCATALI

DETERMINAZIONE DEL CANONE-TARIFFA DELLE AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo A)

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo B)

Articolo 11 – Registro per le Autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 12 – Area per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Superficie e dimensione dei posteggi

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 14 – Area di mercato e zona di vendita

Articolo 15 – disciplina generale del mercato

PARTE VII – CARATTERISTICA TIPOLOGICA DEL MERCATO

Articolo 16 - Tipologia

Articolo 17 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 18 – Sospensione e trasferimento temporaneo

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 18 – Orario di mercato

Articolo 19 – Modalità di accesso degli operatori

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 20 – Concessione del posteggio

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

Articolo 22 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 23 – Modalità di assegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 24 - Registro degli operatori sui mercati

Articolo 25 – Modalità di registrazione

Articolo 26 - Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 27 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA

Articolo 28 – Obblighi dei venditori

Articolo 29 – Attrezzature di vendita

Articolo 30 – Collocamento delle derrate

Articolo 31 – Divieti di vendita

Articolo 32 – Atti dannosi agli impianti di mercato

Articolo 33 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Articolo 34 – Furti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI VIGILANZA

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 36 – Norme finali

Articolo 37 – Tasse e contributi comunali

Articolo 38 – Sanzioni

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

PARTE I – Premessa

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs.114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 Marzo 1997, n° 59; per **“Legge Regionale”** la Legge della Regione Piemonte del 12 Novembre 1999, n° 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n° 114; per **“Indirizzi Regionali”** la delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n° 626 – 3799, indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114; per **“Criteri Regionali”** la delibera della Giunta regionale del 2 Aprile 2001, n° 32 – 2642, L.R. 12 Novembre 1999 n° 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; Per **“Autorizzazione del tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“Autorizzazione del tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica di Comune, prevista dall'Art. 28 del D.Lgs. 114/98
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi

singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme, unitamente ai rappresentanti del mercato.

PARTE II - Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologia di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale
 - Area per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
 - Area per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza o sanità o motivi eccezionali dovuti a

cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'Art. 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98
2. Il commercio ambulante itinerante può essere svolto su tutto il territorio del comunale.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività in forma itinerante sono tenuti al rispetto di tutte le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n° 580 possono vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al punto 2), oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
4. Tra i prodotti contemplati nell'Art. 1 della predetta Legge vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale

dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.

PARTE III – Regolamentazione delle Autorizzazioni

Articolo 7 – Sistema Autorizzatorio

1. Ai sensi dell'art.28, comma 3 del D.Lgs. 114/98, il responsabile del Servizio Economico Finanziario rilascia le Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Vengono rilasciate altresì le autorizzazioni ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il responsabile rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;

- l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso della richiesta per più di un posteggio.
4. Le domande pervenute al comune fuori termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro
5. Tutte le domande presentate si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita, anche su richiesta dell'Ufficio preposto, l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazioni di tipo a) si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione del tipo a) vanno spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:
 - ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.

3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previste dalla normativa vigente al momento dell'incontro al Comune.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni del tipo A)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da più di trenta posti banco e di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **il numero dell'area mercatale;**
 - **il numero di posteggio;**
 - **il settore o i settori merceologici ;**
 - **il possesso dei requisiti morali previsti dall' articolo 5 del D. Lgs. 114/98;**
 - **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto,previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98.**

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 Marzo 2000, n° 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni del tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n° 3506/c del 16 Gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della D.C.R. 32-2642 del 2 Aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 – Registro per le Autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'Articolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati saliente di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a le generalità del titolare;**
- b l'indirizzo di residenza;**
- c il tipo di autorizzazione;**
- d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- e il numero di posteggio assegnato all'operatore;**
- f il codice fiscale;**
- g la partita I.V.A.**

2. Detto registro riporterà anche le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativi ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà aziendale;
- revoca del titolo autorizzativi;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di concessione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione

PARTE IV – REISTITUZIONE DEL MERCATO ESISTENTE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 13, del D. Lgs 114/98, il comune restituisce il mercato già attivo nel proprio territorio secondo le schede di seguito indicate e ne determina l'area, il numero di posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su area pubblica
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la connessa numerazione sono individuate negli allegati.

AREA N° 1

Esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, lettera A), D. Lgs/98

Ubicazione :	Piazza Roma	
Giorno di svolgimento:	Giovedì	
Periodo:	Annuale	
Orario:	periodo ora solare: dalle ore 09.00 alle ore 13.00; periodo ora legale: dalle ore 08.30 alle ore 13.00.	
Tipologie Merceologiche	N° banchi	Superficie di vendita
Settore non alimentare	3	108mq
Settore Alimentare	4	108mq
Produttori	1	32mq

Articolo 14 – Area per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Ubicazione : Strada Provinciale 245 intersezione con Via Fracchia

Settore Alimentare : n° 2 banchi / superficie di vendita 64 mq

Periodo Estivo / Orario : dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su area pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del Decreto Lgs.114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli indirizzi Regionale, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi e destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Ubicazione : Strada Provinciale 245 intersezione con Via Fracchia

Settore Alimentare : n° 2 banchi / superficie di vendita 64 mq.

Periodo Estivo: Orario : dalle ore 09.00 alle ore 19.00

PARTE V – Disposizioni Finali

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il responsabile competente può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati(che non abbiano carattere ordinario) o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggetti previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinata dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno 30 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Superficie e dimensioni dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio della concessione, che comprende il banco vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
2. Le dimensioni di posteggi si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'Art. 29 del D.Lgs.114/98
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs.114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

Regolamento per le aree mercatali

PARTE VI : Premessa

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti dell'area di Piazza Roma.
2. Nelle immediate adiacenze del mercato sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – Caratteristiche Tipologiche del Mercato

Articolo 21 – Tipologia

1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera a) degli indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'Art 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica si identifica come di seguito indicato:
 - a) Piazza Roma - giovedì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta al dettaglio di merci alimentari ed extra-alimentari e presenza di produttori

Articolo 21 Bis – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione e dello spostamento
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazione o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate con il Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – Gestione operativa del mercato

Articolo 22 – Orario di Mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

Mercato di Piazza Roma - Giovedì Dalle ore 08.30 alle ore 13.00

2. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo.

3. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Per tutta la durata del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento dell'attività di vendita.
2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – Regolamentazione dei posteggi

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con il ramo di azienda e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza delle parti, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 – Subingresso di posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente Art. 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta")
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

- Mercato di piazza Roma - GIOVEDÌ

Dalle ore 08.00 alle ore 08.30 nel periodo di ora solare;

Dalle ore 08.30 alle ore 09.00 nel periodo di ora legale.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento della spunta e provvisti dell'Autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo dell'Autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- x più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'Autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore
- x maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione
- x maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dall'operatore della Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 27 – Modalità di registrazione

1. L'Agente preposto alla vigilanza, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato.
2. Ai sensi dell'Art. 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato(militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali debitamente comprovati previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, inviate solertemente al Comune.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la sua denominazione della

società. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività da parte di un incaricato per casi eccezionali potrà avvenire per un periodo massimo di trenta giorni. Esempi di casi eccezionali sono:

- malattia imprevista, al suo insorgere e nella fase acuta;
- incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;

in ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:

- l'originale del titolo;
- l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare;
- nel caso che il sostituto non sia dipendente o familiare coadiuvante, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (la documentazione, non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

7. Allorché, a seguito di grave avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Articolo 28 - Decadenza della concessione di posteggio.

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, l'Ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.

Articolo 29 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

1. La concessione di posteggio decennale cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto del rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – Modalità di Vendita

Articolo 30- Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il loro posto assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Durante lo svolgimento del mercato, i singoli operatori dovranno adottare tutti gli accorgimenti onde evitare le dispersioni di rifiuti e materiale da imballaggio o quant'altro. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta dell'operatore addetto alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario all'organo di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.

Articolo 31 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dall' Agente addetto al mercato ed alla Vigilanza Sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Articolo 32 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso la fontanella pubblica e comunque ingombrare lo spazio ad essa adiacente; nel fare uso della fontanella si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 33 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. L'Amministrazione Comunale consente l'uso delle proprie sovrastrutture, attraverso specifiche concessioni date a tali soggetti che si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'utilizzo delle strutture degli impianti. E' fatto altresì obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese di consumo di energia elettrica, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione di posto e tenendo conto delle apparecchiature in dotazione. Il Comune applica le sanzioni previste dal presente regolamento nei confronti degli inadempienti.
3. Nel mercato è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per il riscaldamento sia per la cucina salva la presentazione all'organo di Vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura

alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 34 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – Organi di Controllo

Articolo 35 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposto alla Vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio su Area Pubblica, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale del Corpo di Polizia Municipale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nel giorno di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'Autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

PARTE XII – Norme Finali

Articolo 36 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Articolo si fa specifico riferimento alle Leggi vigenti.

Articolo 37 – Canone, tasse e tributi comunali.

1. Le concessioni sono annuali e sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le modalità previste dal Comune nel rispetto delle norme regolamentari. Non è previsto alcun canone/tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi che

devono essere posti nei cassonetti a cura del titolare dell'Autorizzazione Amministrativa.

2. Per gli assegnatari di concessione annuale è previsto il pagamento di un canone di abbonamento di € 1 commisurato al numero delle presenze programmate da pagare anticipatamente e in soluzione unica.
3. Per gli assegnatari di concessione occasionale è previsto il pagamento di un canone di € 1 se viene occupata una superficie fino a 30 mq ed un canone di € 2 se viene occupata una superficie maggiore.
4. In occasione di fiere / sagre i partecipanti non devono corrispondere alcun canone / tassa.
5. I produttori agricoli residenti in Oviglio non sono assoggettati a canone / tassa.
6. La riscossione del canone / tassa avviene tramite apposito incaricato (Agente di P. S.) che rilascia quietanza da apposito bollettario.
- 7.

Articolo 38 - Sanzioni

- 1 Chiunque eserciti il commercio sull'area pubblica senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'Articolo 29, comma1, del D. Lgs, 114/98.
- 2 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 3 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzione di pagamento.
- 4 Il suolo pubblico occupato e quello attiguo deve essere tenuto mondo da ogni rifiuto, materiale da imballaggio od altro. Detto materiale deve essere, di volta in volta, riposto negli idonei cassonetti ed in nessun caso deve essere abbandonato sul suolo pubblico. La violazione alla presente norma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.